

stipulata il 13.3.2018



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERCELLI



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EFFETTUATI
DURANTE IL PERCORSO DI STUDI**

tra

L'Università del Piemonte Orientale, nel prosieguo denominata Ateneo, C.F. 94021400026, rappresentata dal *Rettore*, Prof. Cesare EMANUEL, nato a Cocconato il 01/11/1952, domiciliato a tal fine in Vercelli, Via Duomo 6

e

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli quale Ente ospitante, nel prosieguo denominata Procura, codice fiscale 96553380013, rappresentata dal Procuratore della Repubblica FF Dott. Pier Luigi Pianta nato a Vercelli il 30 Aprile 1961 residente in Chiavari via Martiri della Liberazione 135/6

PREMESSO CHE

- la legge 24.6.1997, n. 196 (c.d. legge Treu) consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), tra cui l'Università, di promuovere attività di tirocinio per la formazione e l'orientamento a beneficio di coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.3.1998 n. 142 prevede che i tirocini di cui si tratta si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'ente promotore e le aziende o enti ospitanti;
- il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative, indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, mediante la conoscenza diretta del settore

lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.3.1998, n. 142;

- l'Ateneo, con Decreto del Rettore n. 689/2013 del 16/10/2013, si è dotato di un proprio Regolamento per disciplinare lo svolgimento di tirocini/stage effettuati durante il percorso di studi;
- il C.S.M., con delibera del 19 luglio 2007, e, più specificamente, con successiva delibera del 23 gennaio 2008, ha approfondito la questione dello svolgimento presso gli uffici giudiziari di attività formative per studenti in giurisprudenza, pronunciandosi circa l'insussistenza di ostacoli all'espletamento di tali attività da parte di studenti non ancora laureati (*tirocinio curricolare*), previa stipulazione di convenzioni che garantiscano che i tirocini avvengano nel rispetto delle normative di legge - in particolare di quelle che tutelano la segretezza di alcune attività giudiziarie - e di regole organizzative volte a far sì che le attività di formazione si svolgano positivamente e senza recare intralcio al normale espletamento delle funzioni giurisdizionali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (impegni della Procura)

La Procura si impegna ad accogliere in tirocinio presso le proprie strutture studenti dell'Ateneo che stanno svolgendo il proprio percorso di studi presso il corso di Giurisprudenza del DIGSPES (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e sociali) e che abbiano già superato l'esame di procedura penale.

Art. 2 (natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro né subordinato né autonomo e la Procura non ha obbligo di assunzione a conclusione dello stesso.

La durata di quest'ultimo non può essere inferiore ad un mese né superare i dodici mesi e la sua articolazione è stabilita direttamente dai soggetti coinvolti.

Il tirocinio deve comunque terminare prima del conseguimento del titolo di studio da parte dello studente.

Per ogni tirocinante, inserito nell'ufficio di Procura in base alla presente Convenzione, la struttura universitaria competente cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutor didattico e del tutor interno all'ufficio di Procura, individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento dello stesso; le strutture dell'Ente presso cui si svolge; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello Stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Al termine dello stesso la Procura è tenuta a rilasciare all'Ateneo una valutazione sull'esperienza maturata dal tirocinante con apposita relazione, anche in forma di questionario.

Art. 3 (procedura di ammissione allo stage)

Il numero dei tirocinanti accolti è stabilito concordemente dalle parti previa valutazione dell'oggettiva possibilità, per la Procura, di inserimento del tirocinante nelle proprie strutture, nonché, per il tutor del predetto Ufficio, di seguirlo.

L'ammissione allo stage è deliberata di concerto dal Procuratore della Repubblica e/o da un magistrato dell'Ufficio delegato anche in via permanente, da un rappresentante dell'Ateneo, incaricato anche in via permanente, al fine di condurre le opportune ed eventuali selezioni degli aspiranti - anche sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite negli esami sostenuti - secondo i principi stabiliti dalla deliberazione del C.S.M. del 23/1/2008.

Art. 4 (tutor didattico e tutor dell'ufficio giudiziario)

Per ogni tirocinante l'Ateneo nomina un tutor didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curarne la programmazione e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e per

l'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

La Procura provvede alla nomina di un tutor a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento dello stagista nella propria struttura, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 5.

Art. 5 (obblighi del tirocinante)

L'Ateneo si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso assume l'obbligo di svolgere le attività del tirocinio stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo; di seguire le indicazioni del tutor dell'ufficio giudiziario e del tutor didattico; di frequentare la Procura nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo alla struttura universitaria competente a fine stage; segnalare al tutor dell'ufficio giudiziario e all'Ateneo eventuali infortuni o gravidanze; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/2008; di mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la riservatezza delle informazioni acquisite presso l'ufficio, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa della privacy di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 .

Il tirocinante dovrà possedere le qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 d.lgs 30 marzo 2001 , n. 165;

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti in violazione degli obblighi assunti, o comunque negligenti, la Procura potrà, previa informazione scritta all'Ateneo, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura universitaria ed alla Procura, con congruo preavviso.

Art. 6 (obblighi in materia di assicurazione e sicurezza del lavoro)

L'Ateneo garantisce la copertura contro gli infortuni sul lavoro, a favore del tirocinante, presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa "Gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156).

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, la Procura s'impegna a segnalare l'evento nel più breve tempo possibile, trasmettendo la relativa documentazione all'Ateneo, onde consentire allo stesso di effettuare, nei termini previsti dalla legge, la relativa denuncia di infortunio all'INAIL.

L'Ateneo garantisce inoltre ai propri tirocinanti idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni e malattie professionali che dovessero verificarsi in ragione dell'attività formativa e di tirocinio presso la Procura.

L'ufficio giudiziario si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture che rispettano le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La Procura si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal predetto D.Lgs. con particolare riguardo alla Sezione V "Sorveglianza sanitaria", per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), alla Sezione IV "Formazione, informazione e addestramento", al Titolo III – Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuale".

Art. 7 (natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di 3 anni ed è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi con raccomandata A.R.

In ogni caso è assicurato il completamento dei tirocini già avviati e in corso alla data di scadenza del presente atto.

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale precedente accordo stipulato tra le parti.

Art. 8 (Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i

dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 9 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Vercelli.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10 (Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4.

Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Alessandria,

Il Rettore
Prof. Cesare Emanuel

Il Procuratore della Repubblica FF
dott. Pier Luigi Pianta

